

La normativa sul bilancio consolidato: profili evolutivi

- ❑ L'evoluzione della normativa nazionale
- ❑ L'evoluzione della normativa internazionale
- ❑ L'evoluzione della normativa europea
- ❑ Processo di armonizzazione contabile
- ❑ Impatto della normativa europea sulla regolamentazione italiana
- ❑ Conclusioni

Profili evolutivi della normativa nazionale (1)

- ❑ dal 1959, MIN. PP. SS. invia a I.R.I., E.N.I. e agli enti e alle società a partecipazione statale *direttive* sul consolidamento
- ❑ 1960, Circolare n. 74/22823 del MIN. PP. SS. a I.R.I. e E.N.I. con principi di consolidamento (ad es., le immob. Tecniche distinte per set-tore), schemi tipo di B.C. (situaz. patrim. cons.), relazione a commento delle voci e a chiarimento del consolidamento
- ❑ 1974, MIN. PP. SS. propone uno schema di conto economico consolidato

N.B. in questa *fase storica* il bilancio viene utilizzato solo per *fini interni*

Profili evolutivi della normativa nazionale (2)

- ❑ L. 7 giugno 1974, n. 216 la *Consob* “può prescrivere alle società con ... la redazione di Bilancio Consolidato. di gruppo anche per settori omogenei ...”
- ❑ Delibera *Consob* n. 1044 del 4 febb. 1982 richiesta del Bilancio Consolidato Alitalia al 31.12.81
- ❑ Serie di Delibere *Consob* a fine 1982 con le quali 88 società vengono obbligate “a redigere il bilancio consolidato di gruppo per settori omogenei a decorrere dall’esercizio 1982, secondo criteri e principi di consolidamento e di certificazione che gli amministratori sottoporranno preventivamente alla Commissione”

Profili evolutivi della normativa nazionale (3)

Comunicazione Consob n. **83/09205** (giugno 83) volta ad assicurare un *minimum* di chiarezza informativa ed a stabilire un contenuto minimo obbligatorio del Bilancio Consolidato, costituito da:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- allegato esplicativo
- relazione sulla situazione del gruppo

N.B. in questa fase storica il *bilancio consolidato* viene utilizzato solo per *fini interni*

Profili evolutivi della normativa nazionale (4)

- ❑ CIRCOLARE ASSONIME n. 96/82, Compendio di *principi contabili* per la redazione del bilancio di esercizio
- ❑ CNDC e R, Principio contabile n. 8, *Titoli, partecipazioni e bilancio consolidato*, 1983
- ❑ **D.lgs 127/1991** che da attuazione alla **VII Direttiva CEE (83/349)** in materia di conti consolidati.
- ❑ Il *bilancio consolidato* viene reso obbligatorio per le aziende che rientrano “nell’area di consolidamento”
- ❑ CNDC e R, *Principio contabile n. 17*, *Il bilancio consolidato*, 1996
- ❑ OIC, *Documento contabile n. 17*, *Il bilancio consolidato*, 2005

D.Lgs 127/91 di attuazione della VII direttiva CE (83/349 CEE)

IMPIANTO NORMATIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO il D. Lgs. 127



Profili evolutivi dei principi internazionali rilevanti ai fini del Bilancio Consolidato

Il principio contabile internazionale che si occupa di regolamentare il bilancio consolidato è lo **IAS 27**

È stato emanato nel 1988 dallo IASB. Esso era intitolato come segue:

Bilancio consolidato e contabilizzazione degli investimenti nelle controllate

Nel corso del tempo ha subito diverse modifiche:
nel **2000** è stato rivisto nella sostanza. A partire da tale data è conosciuto come:

Bilancio consolidato e separato

le ultime modifiche sono avvenute nel maggio del **2008**

Profili evolutivi dei principi internazionali rilevanti ai fini del Bilancio Consolidato

- ❑ Tra gli altri principi cui si fa riferimento per la **redazione** del consolidato si ricordano:
- ❑ L'IFRS 3 che tra altro prevede il trattamento contabile delle *differenze di consolidamento*;
- ❑ IAS 28 contabilizzazione delle partecipazioni in collegate, approvato nel 1988 e rivisto nel tempo;
- ❑ IAS 31 informazioni contabili relative alle partecipazioni in *joint venture*, approvato nel 1990 e rivisto nel tempo.

Profili evolutivi della normativa europea

VII Direttiva Cee del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati.



L'obiettivo

rendere *obbligatorio* il bilancio consolidato (di gruppo) e di garantire un *armonizzazione* a livello contabile (di consolidato) tra tutti i paesi europei

La normativa europea: l'armonizzazione contabile (1)

In un mercato fortemente globalizzato quale quello attuale, *un'efficiente allocazione* delle risorse richiede necessariamente un'armonizzazione contabile tra i diversi paesi. Solo l'adozione di un linguaggio contabile comune consente in ogni istante e luogo un confronto sensato tra i bilanci di imprese appartenenti a contesti economici differenti. Solo in questa ipotesi gli investitori potranno agevolmente individuare le opportunità di investimento fino a quel momento offerte dal mercato ed indirizzare così le loro risorse verso quei settori più virtuosi. Il finanziamento delle imprese più efficienti favorisce alla lunga una distribuzione ottimale delle risorse a livello mondiale

La normativa europea: l'armonizzazione contabile (2)

Questa esigenza di armonizzazione contabile è stata avvertita a livello Europeo, dalla allora CEE che si caratterizzava per un spazio comune all'interno del quale potevano muoversi liberamente cose, capitali e persone. Un primo passo verso l'armonizzazione contabile è stato mosso a partire già dal **1978** con l'emanazione della:

- ❑ IV Direttiva CEE (n. 78/660/CEE del 25/07/1978) riguardante i conti annuali di società
- ❑ **VII Direttiva** (n. 83/349/CEE del 13/06/1983), in **materia di consolidato**
- ❑ Direttiva n. 86/635/CEE la quale si riferisce ai conti annuali e consolidati delle Banche e degli altri istituti finanziari
- ❑ Direttiva n. 91/674/CEE che si riferisce ai conti annuali e consolidati delle società di assicurazione

La normativa europea: l'armonizzazione contabile (3)

La “strategia” adottata non ha prodotto i risultati sperati per tutta una serie di motivi tra i quali:

- ❑ Agli stati membri era lasciata troppa discrezionalità; ciò nei fatti ha portato alla coesistenza di norme non troppo lontane dai modelli legislativi interni e quindi ancora significativamente diverse tra paese e paese
- ❑ Sono di contenuto generale e non sono direttamente applicabili, devono essere recepite nell'ordinamento dei Paesi membri attraverso appositi atti normativi
- ❑ Lunghi tempi di recepimento (in Italia, la IV direttiva CEE è stata recepita dopo 13 anni)

Tutto ciò le rende inadeguate ad adattarsi al cambiamento degli strumenti finanziari, alle nuove norme contabili definite dalla dottrina e alla migliore prassi contabile

La normativa europea: l'armonizzazione contabile (4)

L'Europa presto se ne rese conto e con il consiglio europeo tenutosi a Lisbona nel **Marzo del 2000**, sollecitò la commissione europea ad intraprendere le dovute misure per migliorare la comparabilità dei bilanci delle imprese quotate, tutto nell'ottica di imprimere un colpo di accelerazione al completamento del mercato interno dei servizi finanziari. Di fronte alla constata, ma già presumibile, inefficacia allo scopo, delle sole direttive, l'Europa si trovò davanti ad una scelta:

- ❑ Revisionare in maniera profonda le direttive contabili già emanate
- ❑ Realizzare autonomamente un nuovo *corpus* di principi contabili da adottare a livello comunitario
- ❑ Scegliere tra di *standards* contabili già promulgati da altri organi

La normativa europea: l'armonizzazione contabile (5)

L'Europa optò per l'ultima alternativa.


Tra i principi contabili a livello internazionale, più diffusi e qualitativamente alti, l'Europa decise di adottare gli **IAS/IFRS** e non gli US GAAP di matrice americana, perché questi ultimi sono stati ritenuti troppo legati al contesto americano. L'Europa ha così imposto **attraverso il regolamento CE n. 1606/2002** che le imprese appartenenti ad uno stato membro dell'unione ed emettenti azioni sul mercato regolamentato di un paese europeo fossero *obbligate* a redigere il *consolidato* secondo i principi contabili internazionali.

Tuttavia, la loro applicazione al interno del contesto europeo è stata subordinata alla verifica della compatibilità con le direttive contabili europee: tecnicamente si dice che i principi contabili internazionali sono sottoposti ad un processo di omologazione

Regolamento CE 1606/2002

REGOLAMENTO CE 1606/2002, in quanto direttamente applicabile all'interno dei paesi membri non necessita di un processo di recepimento.

L'art. 5 stabiliva che gli stati membri attraverso apposito *decreto* potevano



estendere *obbligo* di applicazione degli *Ias* anche al *bilancio d'esercizio* delle società quotate.

riconoscere la *facoltà* alle altre società (quelle non quotate) di poter scegliere se redigere il *consolidato e/o il bilancio d'esercizio* conformemente ai principi contabili internazionali

Regolamento Ce 1606/2002

	Bilancio consolidato	Bilancio d'esercizio
Quotate	Obbligatorio	Facoltativo
Non quotate	Facoltativo	Facoltativo

D.lgs. 38/2005

L'Italia, sfruttando l'opzione prevista dall'**art. 5** del sopracitato regolamento comunitario, conformemente alla legge comunitaria del 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306), ha concretamente stabilito, attraverso il decreto legislativo del **28 febbraio 2005, n. 38** quanto segue:...

D.lgs. 38/2005

- Società quotate
- Banche
- Enti finanziari vigilati
- Società con strumenti finanziari diffusi

Assicurazioni quotate e non quotate (*)

Bilancio Consolidato

Bilancio D'esercizio

Bilancio Consolidato

Bilancio D'esercizio

Ias obbligatori

Ias facoltativi
2005,
Obbligatori
2006

Ias obbligatori

Ias esclusi
2005,
Obbligatori
2006

D.lgs. 38/2005

Società controllate da:

- società quotate
- banche
- enti finanziari vigilati
- società con strumenti finanziari diffusi
- Altre società che redigono il consolidato



Bilancio Consolidato



Bilancio D'esercizio



Ias facoltativi



Altre società non consolidate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)



Bilancio D'esercizio



Ias facoltativi

D.lgs. 38/2005

Società minori
(art.2435-bis Codice
civile)



Bilancio
D'esercizio



Divieto applicazione Ias

D.Lgs. 38/2005

() Gli IAS sono obbligatori dal 2005 solo per la redazione del bilancio individuale delle imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato*

*(**) La facoltà di applicazione degli IAS, se esercitata, deve essere applicata sia per il bilancio individuale sia per il bilancio consolidato*

*(***) La facoltà di applicazione degli IAS può essere esercitata dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia*

L'impatto della normativa europea sullo scenario italiano. Riflessioni (2)

Paradossalmente l'emanazione del **regolamento CE n. 1606/2002** e del decreto n. **38/2005** ha condotto inevitabilmente a generare un regime contabile nazionale *eterogeneo*:

- ❑ Nel nostro paese esistono imprese *obbligate* a redigere il consolidato secondo la normativa internazionale, e imprese per le quali vige il *divieto* di adottarli. Altre ancora, hanno la *possibilità* di optare tra l'una e l'altra normativa.
- ❑ Nasce così la necessità di aggiornare le direttive contabili (in particolare la **IV** e la **VII direttiva CEE**) in guisa da minimizzare le differenze con i principi contabili internazionali (*segue...*)

Le direttive CE n. 65/2001 e CE n. 51/2003

A tal fine vengono divulgate le seguenti direttive:

- ❑ **Direttiva CE n. 65/2001:** prevede la valutazione al valore equo o *fair value* degli strumenti finanziari compresi quelli derivati, così come previsto dal IAS 39 “*strumenti finanziari rilevazione e contabilizzazione*”
- ❑ **Direttiva CE n. 51/2003:** nota come *direttiva di ammodernamento*, il fine di questa direttiva è favorire il processo di convergenza tra il contenuto delle direttive e i più recenti sviluppi della teoria contabile internazionale. In concreto essa stabilisce l'utilizzo di prospetti aggiuntivi (si riferisce al rendiconto finanziario e al prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio netto) rispetto agli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa

L'impatto della normativa europea sullo scenario italiano (3)

A tutt'oggi le due *direttive* sono state recepite solo per la parte *obbligatoria*, ma non ancora per quella *opzionale*, con i rispettivi decreti:

- ❑ **Direttiva 65/2001** (*fair value*) accolta parzialmente con il **D.lgs 394/2003**
- ❑ **Direttiva 51/2003** (*di ammodernamento*) accolta solo in parte con il **D.lgs 32/2007**

Il quadro normativo di riferimento

DISCIPLINA UE	CONTENUTO	DISCIPLINA ITALIANA	NOTE
DIRETTIVA 65/01	FAIR VALUE STRUMENTI FINANZIARI	D.LGS 394/2003	RECEPIMENTO PARZIALE MODIFICA ARTT. C.C. NOTA INTEGRATIVA
REGOLAMENTO 1606/2002	ADOZIONE IAS/IFRS	D.LGS 38/2005	OBBIGO ESTESO AD IMPRESE DIVERSE DA QUELLE QUOTATE E NON SOLO AL BILANCIO CONSOLIDATO. FACOLTÀ PER ALCUNE SOCIETÀ.
DIRETTIVA 51/2003	ADEGUAMENTO DISCIPLINA NAZIONALE PER LIMITARE LE DIFF. CON GLI IAS	D.LGS. N. 32/2007	RECEPIMENTO PARZIALE E IN RITARDO. - CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE - RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE
DIRETTIVA 38/2003	INNALZAMENTO LIMITI BILANCIO ABBREVIATO	LEGGE DELEGA 18 APRILE 2005 “COMUNITARIA 2004”	D.LGS. 285/66
DIRETTIVA 46/2006	MODIFICHE AL D.LGS. 127/1991	RECEPITA IL 3 NOVEMBRE 2008 CON D.LGS. N. 173/2008	
SERIE DI REGOLAMENTI UE	OMOLOGAZIONE PRINCIPI IAS/IFRS	DIRETTAMENTE APPLICABILI SONO NORMA DI LEGGE	

L'impatto della normativa europea sullo scenario italiano

Il **6 maggio 2008** il consiglio di gestione ha approvato la proposta di modifica dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) in merito al **D.lgs 127/91** (attuazione alla VII direttiva CE) che nella sostanza rappresenta la volontà di rendere finalmente operativa la parte *facoltativa* della direttiva **51/2003**, che dovrebbe finalmente garantire una significativa convergenza tra la normativa nazionale e quella internazionale (IAS/IFRS)